

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 7, nel combinato disposto con l'art. 11 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54) — Omesso avvio di una procedura aperta di aggiudicazione dell'appalto anteriormente alla conclusione di un contratto tra il comune di Colonia ed una società di investimenti privata, vertente sulla locazione, da parte del detto comune, per un periodo fisso di 30 anni a fronte di un canone di locazione complessivo di oltre EUR 600 milioni, di quattro sale di esposizione fieristica che la detta società privata dovrà erigere conformemente ad un dettagliato capitolato

Dispositivo

1) *Avendo il Comune di Colonia concluso con la società immobiliare Köln Messe 15 bis 18 GbR, divenuta società immobiliare Köln Messe 8-11 GbR, il contratto del 6 agosto 2004 senza applicare la procedura di aggiudicazione di appalto di cui alle disposizioni degli artt. 7, n. 4, e 11 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni.*

2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese*

(¹) GU C 51 del 23.2.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten — Svezia) — Skatteverket/AB SKF

(Causa C-29/08) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Art. 2, 4, 13, parte B, lett. d), punto 5, e 17 — Direttiva 2006/112/CE — Artt. 2, 9, 135, n. 1, lett. f), e 168 — Cessione da parte di una società controllante di una filiale e della sua partecipazione in una società controllata — Ambito di applicazione dell'IVA — Esenzione — Prestazioni di servizi acquisite nel contesto di operazioni di cessione di azioni — Detraibilità dell'IVA)

(2009/C 312/04)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Regeringsrätten

Parti

Ricorrente: Skatteverket

Convenuta: AB SKF

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Regeringsrätten — Interpretazione degli artt. 2, 4, 13, parte B, lett. d), punto 5, e 17 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nonché degli artt. 2, 9, 135, n. 1 e 168 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Cessione, da parte di una società controllante, della sua filiale e della sua partecipazione in un'altra società ai fini della ristrutturazione del proprio gruppo — Detrazione dell'IVA versata sulle prestazioni di servizi acquisite dalla società controllante nell'ambito di tali operazioni di cessione

Dispositivo

1) *Gli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, nonché gli artt. 2, n. 1, e 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che costituisce attività economica rientrante nell'ambito di applicazione di tali direttive la cessione, effettuata dalla società controllante, della totalità del pacchetto azionario di una filiale detenuta al 100 %, nonché della sua rimanente partecipazione in una società controllata anteriormente detenuta al 100 %, società alle quali essa ha fornito servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, nei limiti in cui la cessione del pacchetto azionario è assimilabile al trasferimento dell'universalità totale o parziale di un'azienda, ai sensi dell'art. 5, n. 8, della sesta direttiva 77/388, quale modificata dalla direttiva 95/7, o dell'art. 19, primo comma, della direttiva 2006/112, e a condizione che lo Stato membro interessato abbia optato per la facoltà prevista in tali disposizioni, tale operazione non costituisce attività economica soggetta all'imposta sul valore aggiunto.*

2) *Una cessione di azioni, come quella di cui alla causa principale, deve essere esentata dall'imposta sul valore aggiunto in forza dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva 77/388, quale modificata dalla direttiva 95/7, nonché dell'art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112.*

- 3) Il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto pagata a monte sulle prestazioni effettuate ai fini di una cessione d'azioni è attribuito, a norma dell'art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva 77/388, quale modificata dalla direttiva 95/7, nonché dell'art. 168 della direttiva 2006/112, se sussiste un nesso diretto e immediato tra le spese collegate alle prestazioni a monte e il complesso delle attività economiche del soggetto d'imposta. Spetta al giudice del rinvio stabilire, tenendo conto di tutte le circostanze in cui si svolgono le operazioni di cui trattasi nella causa principale, se le spese sostenute possano essere incorporate nel prezzo delle azioni vendute o se esse facciano parte soltanto degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni rientranti nelle attività economiche del soggetto passivo.
- 4) Le soluzioni alle questioni precedenti non subiscono variazioni in base alla circostanza che la cessione di azioni si svolga in più operazioni successive.

(¹) GU C 79 del 29.3.2008.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 ottobre 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette — Lussemburgo) —
Virginie Pontin/T-Comalux SA**

(Causa C-63/08) (¹)

(Politica sociale — Protezione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento — Direttiva 92/85/CEE — Artt. 10 e 12 — Divieto di licenziamento tra l'inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità — Tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario — Parità di trattamento tra uomini e donne — Direttiva 76/207/CEE — Art. 2, n. 7, terzo comma — Trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità — Limitazione dei mezzi di ricorso a disposizione delle donne licenziate durante la gravidanza)

(2009/C 312/05)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette

Parti

Ricorrente: Virginie Pontin

Convenuta: T-Comalux SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette — Interpretazione degli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concer-

nente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU L 348, pag. 1) e dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40) — Ampiezza della tutela giudiziale di una lavoratrice gestante, vittima di un licenziamento — Compatibilità, con le direttive citate, di una normativa nazionale che assoggetta l'azione giudiziaria della lavoratrice gestante licenziata a brevi termini prestabiliti di 8 o 15 giorni e che restringe l'ambito di tale azione al mantenimento o alla reintegrazione della lavoratrici licenziate nell'impresa, escludendo qualsiasi risarcimento dei danni

Dispositivo

- 1) Gli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro che prevede un mezzo di ricorso specifico relativo al divieto di licenziamento delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento enunciato al detto art. 10, esercitato secondo le modalità procedurali specifiche di tale ricorso, purché tuttavia esse non siano meno favorevoli di quelle relative a ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non siano strutturate in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività). Un termine di decadenza di quindici giorni, come quello istituito dall'art. L. 337 1, n. 1, quarto comma, del code du travail, non sembra idoneo a soddisfare tale condizione, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.
- 2) L'art. 2 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, in combinato disposto con l'art. 3 di tale direttiva 76/207 modificata, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella introdotta dall'art. L. 337 1 del code du travail, specificamente adottata ai fini della protezione prevista all'art. 10 della direttiva 92/85 in caso di licenziamento delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, che priva la lavoratrice subordinata gestante che è stata oggetto di una misura di licenziamento durante la gravidanza di un'azione giurisdizionale di risarcimento dei danni mentre quest'ultima può essere esercitata da qualsiasi altro lavoratore subordinato licenziato, qualora una tale limitazione dei mezzi di ricorso costituisca un trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza. Ciò si